

Policy

**Linee guida per la nomina del Consiglio di
Amministrazione di PRADER BANK**

Rev. 01

Deliberato da:	Consiglio di Amm.ne	22/02/2016

Storia delle modifiche	
Versione	Descrizione modifica
01	Prima emissione

Indice

1.	Premessa.....	4
2.	Caratteristiche della Banca.....	4
3.	Composizione quantitativa del C.d.A.....	5
4.	Composizione qualitativa del C.d.A.....	6
4.1	Ruoli all'interno del C.d.A.....	7
4.2	Competenze professionali richieste.....	8
5.	Profili professionali e nomina dei Consiglieri da parte dell'Assemblea ordinaria.....	11

1. Premessa

Le presenti linee guida sono approvate dal Consiglio di Amministrazione in carica e rappresentano il documento di analisi preventiva sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e sul profilo teorico dei candidati alla carica di Consigliere della PRADER BANK in conformità a quanto richiesto dalle “Disposizioni di Vigilanza per le banche” in materia di governo societario di cui al Titolo IV, Capitolo 1 della Circolare della Banca d’Italia n. 285/13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Difatti le Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia del 6.05.2014, inserite nel Capitolo 1 del Titolo IV (“Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi”) della Circolare n. 285/13, impongono agli organi aziendali di assicurare il governo dei rischi a cui la banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e i necessari presidi.

A livello internazionale le Linee Guida dell’EBA (European Banking Authority), pubblicate il 27.09.2011, collocano analoga attenzione alla qualità del governo societario, ritenuto condizione indispensabile per una “sana e prudente gestione”.

Una effettiva parte delle competenze volte ad assicurare un efficiente e coerente governo dei rischi spetta al Consiglio di Amministrazione in qualità di Organo di Supervisione Strategica (OFSS). Per questo motivo i “board” delle banche sono chiamati ad identificare la propria composizione quali-quantitativa ottimale, rivolta a garantire che gli organi di vertice svolgano efficacemente il ruolo ad essi attribuito. Per lo svolgimento di questa funzione sono chiamati ad assicurare il loro intervento in maniera attiva e propositiva soprattutto gli “amministratori indipendenti”.

Al fine di assolvere correttamente alle proprie funzioni, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti la funzione svolta, dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca.

Tali competenze devono essere inoltre opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi nelle aree operative della banca, dedicando tempo e risorse adeguate alla complessità dell’incarico assegnato.

2. Caratteristiche della Banca

La PRADER BANK SpA - AG (di seguito anche banca) è una società per azioni con Sede legale e Direzione Generale in 39100 Bolzano – piazzetta della Mostra n. 2.

E' una banca a carattere locale, ben radicata nel territorio della Regione Trentino Alto Adige ma con un respiro internazionale grazie anche alla sua compagine sociale ed ai suoi partner.

Autorizzata all'attività bancaria con delibera della Giunta Regionale di Bolzano n. 3522 del 26/09/2005 – Codice ABI 03306.8. E' iscritta all'Albo delle Banche al n. 5615, aderisce all'Associazione Bancaria Italiana, al Fondo Interbancario Tutela Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia.

E' presente ad oggi sul territorio regionale attraverso due Centri Clienti siti nei capoluoghi di provincia di Trento e Bolzano.

PRADER BANK, in funzione delle dimensioni degli attivi, della tipologia di attività svolta, della non quotazione in mercati regolamentati e della non appartenenza ad un gruppo, può essere considerata intermediario a basso livello di complessità operativa.

Il modello di governance previsto dallo Statuto Sociale e a suo tempo confermato nell'ambito del più complesso "Progetto Societario" è il sistema cd. "tradizionale", come noto basato sul binomio Consiglio di Amministrazione – Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di Legge e di Statuto può delegare proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato – ove nominato ai sensi delle disposizioni statutarie vigenti – e, per determinati atti o singoli negozi, conferire deleghe ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i limiti e osservando le previsioni di legge in materia.

3. Composizione quantitativa del C.d.A.

La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti affidati a tale organo dalla Legge, dalle Disposizioni di Vigilanza e dallo Statuto. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli. La composizione del Consiglio non deve risultare pletorica.

L'Articolo 15.1 dello Statuto Sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione della banca sia formato da cinque a quindici membri, tra cui il Presidente e il/i Vice

Presidente/i. Attualmente il Consiglio di Amministrazione della PRADER BANK è composto da nove membri.

Dal punto di vista quantitativo, anche alla luce delle indicazioni pervenute da Banca d'Italia in merito all'opportunità di evitare una composizione eccessivamente numerosa dell'OFSS che potrebbe comportare riflessi negativi sulla funzionalità dell'organo stesso, si ritiene che, in rapporto alle dimensioni della banca e alla luce dei compiti e delle responsabilità previste in capo al C.d.A. per il corretto svolgimento della sua funzione, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione possa essere considerato ottimale tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 11 (undici).

Quanto sopra è oltre a ciò coerente con l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione disposta dall'Assemblea Sociale del 21/08/2013, favorevolmente sperimentata nel corso degli ultimi esercizi sociali e rapportabile alla composizione del board di altri istituti bancari similari.

Inoltre tale numero di amministratori può ritenersi appropriato al fine di:

- a. consentire l'approfondimento dei problemi e permettere a ciascun componente di esprimersi, fornendo il proprio personale contributo allo sviluppo di una proficua dialettica;
- b. garantire la compresenza in seno al Consiglio di Amministrazione delle diverse professionalità, nonché un puntuale ed efficace funzionamento dei lavori consiliari;
- c. garantire efficacia ed incisività dell'azione dell'Organo.

4. Composizione qualitativa del C.d.A.

Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e alle dimensioni della banca, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti agli esponenti bancari ai sensi del Codice Civile, della normativa primaria e regolamentare di riferimento e delle pertinenti disposizioni di vigilanza.

L'attenzione alle caratteristiche di cui devono essere in possesso i componenti del Consiglio di Amministrazione riguarda tutti i componenti, ivi compresi quelli non esecutivi, i quali devono esprimere autorevolezza e professionalità adeguate all'efficace esercizio delle funzioni da essi ricoperte.

Inoltre, considerata l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, i candidati alla nomina di amministratore, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari di cui sopra, non debbono aver tenuto comportamenti che, pur non costituendo illeciti tali da compromettere la sussistenza dei predetti requisiti di onorabilità, non appaiano coerenti con l'incarico di amministratore di una banca o possano comportare per la banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Nel Consiglio di Amministrazione devono essere nominati anche dei soggetti indipendenti, in ossequio alle disposizioni statutarie ed alla normativa interna di riferimento (Art. 15.3). Tali amministratori sono tenuti a vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

E' indispensabile che le professionalità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite "ex ante" e che il processo di selezione e nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni.

Successivamente, andranno verificate nel continuo per tenere conto delle criticità che dovessero eventualmente emergere.

4.1 Ruoli all'interno del C.d.A.

All'interno dell'organo amministrativo è possibile identificare diversi ruoli: il Presidente, l'Amministratore esecutivo e non esecutivo, l'Amministratore indipendente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge un'importante funzione finalizzata a favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti - in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni - che gli vengono attribuiti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni.

Gli Amministratori Esecutivi sono rappresentati dagli eventuali consiglieri destinatari di deleghe in forma singola o congiunta e coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa (Amministratore Delegato).

Gli Amministratori non esecutivi sono invece chiamati a svolgere una funzione dialettica, istruttoria e di monitoraggio, anche all'interno dei comitati o commissioni consiliari consultive ove sono chiamati a partecipare.

In tutti gli ambiti, gli Amministratori indipendenti costituiscono un presidio al rischio di conflitti di interesse, al fine di evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse.

A questo proposito lo Statuto Sociale stabilisce che almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione debba possedere i requisiti di indipendenza. In merito al concetto di "indipendenza" si rimanda a quanto previsto dalle vigenti disposizioni statutarie.

4.2 Competenze professionali richieste

Al fine di determinare la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dalla normativa di riferimento, dalle indicazioni dell'EBA e dalle *best practice* di sistema, è stato definito un insieme di competenze ritenute necessarie al Consiglio nel suo complesso per il corretto ed efficace svolgimento dei propri compiti.

Ciascun amministratore deve possedere un'esperienza significativa e consolidata, maturata in almeno uno dei seguenti ambiti:

- a. conoscenza dello scenario competitivo, dell'economia del territorio e del relativo contesto di mercato;
- b. conoscenza in materia di legislazione bancaria e regolamentazione della finanza in genere;
- c. competenza in materie economiche-aziendali, giuridiche e fiscali;
- d. conoscenza delle metodologie di gestione e controllo dei rischi;
- e. precedente esperienza in amministrazione, direzione e controllo di banche, altri intermediari finanziari, imprese o pubblica amministrazione.
- f. esercizio di attività imprenditoriale;
- g. esercizio di attività professionale (dottore commercialista, notaio, avvocato);

- h. insegnamento universitario in materie economiche o giuridiche;
- i. esercizio di ruoli di responsabilità presso aziende, enti, istituzioni, fondazioni o associazioni.

Saranno valutate con favore esperienze pluriennali acquisite nel corso degli ultimi 5 anni.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene che il Consiglio di Amministrazione debba esprimere un'adeguata conoscenza delle seguenti aree:

- a. **business bancario e regolamentazione del settore** (es. credito, finanza, sistemi di pagamento, servizi alla clientela, assicurazioni, tecnica bancaria, trasparenza, antiriciclaggio);
- b. **dinamiche del sistema economico-finanziario** (mercati nazionali e internazionali) sia dal punto di vista della dottrina aziendalistica che in relazione a dirette esperienze imprenditoriali;
- c. **materia contabile-finanziaria, fiscale-tributaria e giuridica**, con particolare riferimento alla regolamentazione di settore (ambito creditizio e societario in generale);
- d. **corporate governance e processi di gestione aziendale** (es. bilancio, legale, controllo di gestione, conflitti di interesse, relazioni con gli stakeholders, politiche di remunerazione, gestione risorse, responsabilità sociale d'impresa);
- e. **sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo dei rischi**, del capitale e della liquidità delle banche o degli intermediari finanziari vigilati (es. funzioni di controllo, rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di liquidità).

Inoltre si reputa necessario che, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, siano presenti soggetti:

✓ **rappresentativi dei territori di riferimento e/o delle relative realtà imprenditoriali:**

Ai fini dell'adeguata rappresentanza delle componenti della base sociale, nell'organo consiliare devono trovare espressione le attività economiche presenti nei territori di insediamento della banca. Tali soggetti devono assicurare adeguata conoscenza del territorio di riferimento, in modo specifico per i profili economico-sociali. Conoscenza

che può derivare da studi e ricerche di consolidata reputazione sui sistemi economici locali, dall'esercizio di attività professionali che implicino l'assidua collaborazione con il tessuto produttivo del territorio, dall'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese attive nel territorio di riferimento o presso enti, pubblici o privati, che abbiano fra le proprie finalità lo sviluppo economico di detti territori, l'assistenza alle imprese, la rappresentanza di categorie economiche.

✓ **capaci di garantire un adeguato grado di diversificazione tra i generi:**

In conformità con l'invito espresso dall'Organo di Vigilanza mediante la comunicazione del luglio 2015 in materia di "benchmark di diversity", la banca si adopera affinché almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia di genere femminile.

✓ **non esecutivi in numero adeguato:**

Gli Amministratori con ruoli e compiti ben definiti, che svolgano efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti dell'Amministratore Delegato e del management della banca, favoriscono la dialettica interna dell'Organo di governo.

Le Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia (Tit. IV, Cap. 1, Sez. IV) richiedono, inoltre, che nel Consiglio di Amministrazione siano presenti soggetti:

- ✓ pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione, vale a dire di indirizzo della gestione attraverso operazioni strategiche, decisioni in ordine a piani industriali o finanziari; funzione di gestione intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica; distinzione tra funzioni esecutive e non esecutive; componenti indipendenti; etc.);
- ✓ dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali Comitati e/o Commissioni interni al Consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- ✓ con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno di eventuali Comitati e/o Commissioni che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;

- ✓ che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, garantendo la frequenza assidua e propositiva alle riunioni e la consultazione del materiale di supporto agli argomenti all'ordine del giorno.

Tale disponibilità deve essere maggiore per i Consiglieri esecutivi o coinvolti nei Comitati e/o Commissioni consiliari (su tale argomento si richiamano i limiti al cumulo degli incarichi previsti, ai sensi della CRD IV, dal "Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali", reperibile in allegato al Reg. 17 (Regolamento Assembleare della PRADER BANK SpA).

- ✓ che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, operando con autonomia e giudizio.

Al fine di assicurare un proficuo confronto all'interno del Consiglio, volto ad assumere decisioni consapevoli ed adeguatamente valutate, si ritiene opportuno che, per ciascuna delle aree di competenza ivi identificate, siano presenti più soggetti con comprovate competenze.

Il possesso di più competenze nelle diverse aree contribuisce ad ulteriore arricchimento nell'attività consiliare.

Le specifiche professionalità e l'autorevolezza dei Consiglieri dovranno essere comunque tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

5. Profili professionali e nomina dei Consiglieri da parte dell'Assemblea ordinaria.

La composizione del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale, nonché le professionalità e competenze richieste ai candidati e definite nel presente documento, devono essere portate a conoscenza dei Soci, mediante pubblicazione sul sito internet della banca, in tempo utile affinché possano tenerne conto per la predisposizione delle candidature da presentare all'Assemblea ordinaria ogniqualvolta venga chiamata a rinnovare gli Organi societari.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo le modalità definite dallo Regolamento Assembleare della PRADER BANK S.p.A. (REG. 17).

Considerata l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale i candidati alla nomina di amministratore di PRADER BANK S.p.A. devono essere siano in possesso di un livello di autorevolezza, professionalità ed esperienza adeguato alle complessità operative e dimensionali della banca, oltre che in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e formalizzati dalla legislazione di riferimento e dallo Statuto Sociale.

Inoltre per i candidati deve preventivamente essere verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare:

- dall'art. 36 della L. n. 214/11 (cd. divieto di interlocking), recante disposizioni in merito alle "partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari", che prescrive il divieto ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti" (in materia è necessaria l'osservanza dell'art. 2390 del C.C.);
- dalla disciplina statutaria e regolamentare in materia di cumulo degli incarichi.

Infine, in applicazione delle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", è opportuno che le proposte in ordine alle candidature alla carica di Consigliere di Amministrazione vengano corredate di "curriculum vitae" volto ad identificare per quale profilo teorico ciascun candidato risulta adeguato, avuto riguardo alle indicazioni circa la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione con il presente documento.

Ferma l'osservanza delle disposizioni statutarie, oltre che delle applicabili norme legislative e regolamentari, resta salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte da questo Consiglio.